DECISIONE N. 3249/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1984

che modifica la decisione n. 3716/83/CECA che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici e un sistema di verifica dei prezzi minimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3716/83/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1983, che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici ed un sistema di verifica dei prezzi minimi [1], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue :

il sistema di cauzione è volto a rendere più rigido il sistema di sorveglianza e di quote di produzione, nonché il sistema dei prezzi minimi ;

per garantire che le imprese siderurgiche assolvano gli obblighi derivanti da questi due sistemi, è stato previsto che esse incarichino una società fiduciaria, od un altro organismo appositamente abilitato, a procedere alle verifiche necessarie ;

l'esperienza ha indicato che questi controlli più rigidi hanno dato i risultati sperati ; in seguito, peraltro, la definizione dei poteri di accertamento degli agenti e dei mandatari della Commissione della decisione n. 379/84/CECA della Commissione [2] ha contribuito ad aumentare ed a rendere più efficaci tali controlli ; si deve evitare che gli accertamenti si accumulino nel tempo e sullo stesso oggetto, perturbando così il buon funzionamento dei servizi delle imprese siderurgiche ;

a queste condizioni ed al fine di gravare il meno possibile sulla tesoreria delle imprese, gli accertamenti debbono essere limitati e debbono essere affidati esclusivamente agli agenti ed ai mandatari della Commissione ;

per i motivi sopraindicati ed alla luce dell'esperienza acquisita che consente alla Commissione di apportare modifiche tecniche alla decisione n. 3716/83/CECA, l'articolo 3 di detta decisione deve essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione n. 3716/83/CECA è abrogato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1985.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 5.
[2] GU n. L 46 del 16. 2. 1984, pag. 23.